

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 2556

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MAIORCA e XIUMÈ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 FEBBRAIO 1996

Integrazione della legge 13 agosto 1980, n. 466, per l'estensione dei benefici di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, in materia di assunzioni obbligatorie nelle pubbliche amministrazioni

ONOREVOLI SENATORI. - Moltissime sono le leggi emanate nel tempo per garantire ai lavoratori e non, menomati nel fisico per diverse cause, l'assunzione obbligatoria al lavoro presso pubbliche amministrazioni ed aziende private al fine di assicurare loro un reddito sufficiente per le esigenze della vita.

La materia è stata riordinata in un'unica disciplina, valida per tutte le categorie, con la legge 2 aprile 1968 n. 482, entrata in vigore il 1° luglio 1968.

La predetta legge, che ha abrogato le precedenti norme esistenti, riguarda il collocamento obbligatorio degli invalidi di guerra militari e civili, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro, degli invalidi civili, degli orfani (e vedove) di guerra o di persone decedute per causa di servizio o di lavoro, dei sordomuti.

In aggiunta alle categorie accennate, sono previsti collocamenti obbligatori con altre leggi per gli ex-tubercolotici, per i centralinisti telefonici ciechi, per i profughi, per i massaggiatori e massofisioterapisti ciechi nonché per i congiunti di cittadini, vittime del dovere o di azioni terroristiche, o di cittadini che siano stati deportati nei campi di sterminio nazisti. A quest'ultimi viene anche garantita la precedenza assoluta sulle altre categorie nell'avviamento obbligatorio al lavoro.

È, in sostanza, un'opera di assistenza sociale che viene eseguita, non con atti di liberalità dei cittadini, cioè con la solidarietà di tutti verso i bisognosi, ma con l'attuazione da parte dello Stato dell'articolo 38 della Costituzione. È, quindi, attività pubblica, svolta dallo Stato, avente per fine la protezione dei cittadini nel momento del bisogno, protezione che non si attua soltanto con il collocamento obbligatorio, ma, per alcune categorie, anche con l'erogazione di sussidi e col diritto di precedenza e di pre-

ferenza nei concorsi pubblici. La precedenza, com'è noto, consente al concorrente dichiarato idoneo, di essere assunto con priorità su tutti gli altri candidati posti in classifica indipendentemente dalla posizione occupata nella graduatoria di merito; la preferenza, invece, costituisce solo motivo di priorità nell'assunzione con candidati a parità di merito e di punteggio nella graduatoria del concorso.

Nessuna protezione, sia nel senso del conseguimento di un impiego pubblico o privato sia nel senso del godimento del diritto di precedenza o di preferenza nei concorsi, viene, oggi, effettuata dallo Stato nei confronti di persone (o di congiunti delle stesse), vittime di comuni azioni criminose e cioè di cittadini deceduti o resi inabili per essere stati, casualmente, presenti nel luogo di consumazione di delitti. Mi riferisco a casi di omicidi o lesioni personali conseguenti a rapine a mano armata presso banche, uffici postali od uffici vari, pubblici o privati; a scontri a fuoco in luoghi pubblici tra appartenenti a cosche mafiose, di cui siano state vittime, accidentalmente, cittadini che si trovavano a transitare nelle località degli eventi delittuosi e che, essendo stati coinvolti nel fatto criminoso, abbiano subito la perdita della vita o lesioni personali; decessi o lesioni scaturenti da scippi effettuati in modo violento o da esplosioni di ordigni in luoghi pubblici o privati a compimento di atti intimidatori a scopo di estorsione, eccetera.

Per tale motivo ho predisposto l'accluso disegno di legge formato di un solo articolo aggiuntivo all'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466, col quale sono stati estesi ai congiunti di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche i benefici della legge 2 aprile 1968, n. 482.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo è stato formulato nel senso di sancire l'obbligo legale dello Stato di proteggere, mediante il collocamento obbligatorio, il cittadino che abbia subito, accidentalmente, lesioni comportanti la riduzione della capacità lavorativa oltre il 60 per cento od i congiunti di chi sia deceduto in conseguenza di azioni criminose. È evidente che debba trattarsi di azioni criminose dalle quali scaturiscano la morte o la lesione di persone diverse da quelle che dette azioni compiono.

Obbligo, quindi, di protezione per lo Stato e diritto soggettivo del cittadino leso oppure dei congiunti, se deceduto, di riceverla!

La finalità sociale del presente disegno di legge può così riassumersi: assicurare i

mezzi di sostentamento, attraverso l'esercizio di un proficuo lavoro subordinato, a chi ha subito, per azioni delittuose comuni commesse da terzi, la riduzione della capacità lavorativa o, nel caso che dal fatto delittuoso sia derivato il decesso, estendere il suddetto beneficio al coniuge superstite o ad un parente in linea retta o collaterale del cittadino deceduto, facente parte del suo nucleo familiare in quanto a suo carico e sprovvisto di reddito, con eccezione di quello derivante da lavoro subordinato senza carattere di stabilità.

Fido pertanto, che la comune consapevolezza del valore morale di siffatta proposta valga a farle riscuotere un corale, sentito consenso.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Dopo l'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466, è inserito il seguente:

Art. 12-bis. - 1. I benefici della legge 2 aprile 1968 n. 482, sono estesi ai cittadini vittime accidentali di azioni criminose compiute da terzi, in conseguenza delle quali abbiano riportato lesioni personali comportanti la riduzione della capacità lavorativa in misura superiore al 60 per cento.

2. I benefici di cui al comma 1 sono estesi ai coniugi di cittadini deceduti a causa delle azioni predette o ad uno dei figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti nonchè ai fratelli o sorelle, celibi o nubili, facenti parte del nucleo familiare del defunto, non pensionati ed a suo carico in quanto sprovvisti di reddito, fatta eccezione di quello scaturente da lavoro subordinato non avente carattere di stabilità.